

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 4219, di conversione in legge del decreto-legge n. 26 del 2011, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	31
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2011. Doc. LVII, n. 4 (Parere alla V Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	32
Riqualificazione e recupero dei centri storici. Testo unificato C. 169 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. C. 4219 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	38

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04632 Fogliardi: Verifiche sul trasferimento a L'Aquila di sedi legali di società	35
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	43
5-04633 Forcolin e Fugatti: Proroga degli adempimenti e dei versamenti tributari in favore delle imprese italiane operanti prevalentemente in rapporto con la Libia	36
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	44
AVVERTENZA	36

AUDIZIONI

Mercoledì 20 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono il Ministro per l'economia e le finanze Giulio Tremonti ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 9.10.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 4219, di conversione in legge del decreto-legge n. 26 del 2011, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione.*)

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il Ministro Giulio TREMONTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Maurizio FUGATTI (LNP), Marco CAUSI (PD), Ivano STRIZZOLO (PD), Maurizio LEO (PdL), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Francesco BARBATO (IdV), Alessandro PAGANO (PdL), Alberto FLUVI (PD), Gianfranco CONTE, *presidente*, Renato FARINA (PdL) e Silvana Andreina COMAROLI (LNP), ai quali replica il Ministro Giulio TREMONTI.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Ministro Tremonti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.

Documento di economia e finanza 2011.

Doc. LVII, n. 4.

(Parere alla V Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce che il parere sul Documento di eco-

nomia e finanza potrà essere espresso entro la mattinata di mercoledì 27 aprile prossimo, atteso che la V Commissione ne concluderà l'esame entro le ore 15 della medesima giornata.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella predetta giornata di mercoledì 27 aprile.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.

Testo unificato C. 169 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile scorso.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Alberto FLUVI (PD) ritiene che la proposta di parere del relatore risulti formulata in termini eccessivamente severi, sottolineando come la soppressione del comma 6 dell'articolo 1, richiesta dalla condizione contenuta nel parere, rischi di svuotare di contenuti l'intervento legislativo. Suggestisce quindi al relatore di riformulare la propria proposta di parere, sostituendo la condizione con una o più osservazioni che chiedano di riformulare il predetto comma 6.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fluvi, ricorda come sia il relatore, sia il rappresentante del Governo, abbiano evidenziato i molteplici, rilevanti profili problematici del comma 6 dell'articolo 1, e come dunque risulti pienamente fondata la richiesta di sopprimere tale

previsione, la quale risulta, se non inutile, addirittura dannosa.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. C. 4219 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che il Comitato per la legislazione e le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea hanno espresso i rispettivi pareri sul provvedimento.

Avverte inoltre che sono stati presentati cinque emendamenti al decreto-legge

n. 26 del 2011 (*vedi allegato 2*), due dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Ricorda, a tale proposito, che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

A tale proposito ricorda che l'ambito materiale affrontato dal decreto - legge risulta particolarmente circoscritto, recando una disciplina di carattere transitorio afferente ai tempi ed alle modalità di convocazione delle assemblee societarie di società quotate italiane.

Infatti l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge si limita sostanzialmente a prevedere che, in deroga alle disposizioni vigenti, le società emittenti quotate che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, investite dall'obbligo di pubblicare alcune relazioni finanziarie a cadenza periodica, possono posticipare, da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, i termini per la convocazione dell'assemblea annuale, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto.

Il comma 2 del medesimo articolo detta conseguentemente alcune disposizioni relative alle modalità di convocazione alla nuova data dell'assemblea e di presentazione delle liste per il rinnovo degli organi societari.

Alla luce di tali considerazioni sono pertanto da considerarsi inammissibili i seguenti emendamenti:

1.1 Barbato, il quale sostituisce l'articolo 1 con quattro nuovi articoli, i quali delineano un'articolata disciplina relativa agli investimenti esteri in Italia, modificando pertanto totalmente l'ambito di intervento del decreto-legge;

1.5 Fluvi, il quale inserisce un nuovo comma 2-bis nell'articolo 1, con il quale si sopprime il comma 2-bis dell'articolo 120 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale attribuisce alla Consob il potere di abbassare temporaneamente, relativamente alle società quotate italiane ad elevato valore di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso, la soglia di partecipazione, fissata in via generale al due per cento, oltre il quale scatta l'obbligo di comunicare alla Consob stessa le partecipazioni medesime.

Con riferimento al medesimo emendamento 1.5, rileva inoltre, sulla base di informazioni assunte per le vie brevi, che la Consob starebbe approfondendo la questione relativa alla disciplina della soglia oltre la quale le partecipazioni in società quotate debbono essere comunicate alla Consob stessa, al fine della predisposizione di un intervento legislativo che dovrebbe tuttavia essere contenuto in un apposito strumento.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, anche alla luce delle considerazioni espresse dal Ministro dell'economia nell'odierna audizione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il Sottosegretario Sonia VIALE esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto FLUVI (PD) dichiara di non comprendere la motivazione del parere contrario espresso sui propri emendamenti 1.2 e 1.4.

Al riguardo rileva come l'emendamento 1.2 preveda di rendere permanente, attraverso modifiche al codice civile ed al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, lo slittamento da 120 a 180 giorni dopo la chiusura dell'esercizio sociale, del termine entro il quale deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio, previsto in via solo transitoria ed eventuale dal decreto-legge in esame. A tale proposito ritiene che non possa essere fondata l'ipotesi, prospettata dal Ministro Tremonti durante la sua odierna audizione, di valutare annualmente la possibilità di inserire tale slittamento nel decreto-legge di proroga termini che, ormai tradizionalmente, viene adottato dal Governo alla fine di ogni anno, considerando invece preferibile affrontare una volta per tutte la questione, alla luce delle esigenze in questo campo delle società quotate.

Invita inoltre il relatore ed il Sottosegretario ad approfondire maggiormente il contenuto del suo emendamento 1.4, il quale intende salvaguardare da possibili azioni di responsabilità quegli amministratori che, sulla base delle norme del decreto-legge, hanno deciso di posticipare lo svolgimento dell'assemblea.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'opportunità, segnalata dal presentatore, di approfondire il contenuto dell'emendamento Fluvi 1.4, ai fini della discussione in Assemblea del provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, con riferimento all'emendamento Fluvi 1.4, ritiene, ad una prima analisi del problema, che gli amministratori i quali hanno posticipato lo svolgimento dell'assemblea ordinaria, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, dovrebbero risultare esenti da possibili azioni di responsabilità, essendosi appunto avvalsi di una facoltà riconosciuta loro dal legislatore.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) sottolinea l'importanza delle questioni affrontate dagli emendamenti Fluvi 1.2 e 1.4.

Per quanto riguarda la prima proposta emendativa, segnala, anche alla luce della sua esperienza professionale, come in molti casi le società, le quali sono, in linea generale, tenute a convocare l'assemblea sociale per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, si vedano costrette, in ragione della complessità degli adempimenti legati alla redazione del bilancio, ad avvalersi della possibilità, consentita in via eccezionale dal codice civile, di posticipare oltre tale termine l'assemblea, comunque non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale contesto considera pertanto del tutto fondato intervenire in maniera definitiva su tale disciplina, consentendo in via generale a tutte le società di convocare l'assemblea entro il maggior termine di 180 giorni.

Cosimo VENTUCCI (Pdl) ritiene che il decreto-legge in esame sia stato predisposto in tempi piuttosto rapidi, sulla base delle ragioni d'urgenza legate alle vicende connesse agli assetti proprietari del gruppo Parmalat. Pertanto, qualora si rilevasse l'opportunità di intervenire ulteriormente su tale delicata materia, sarebbe preferibile realizzare un intervento legislativo più complessivo e meditato.

In prima battuta si potrebbe, peraltro, ipotizzare, la presentazione, nel corso della discussione in Assemblea, di un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che fornisca alcune indicazioni al Governo in merito ai possibili interventi da realizzare su tali temi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fluvi 1.2, Barbato 1.3 e Fluvi 1.4.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.25.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04632 Fogliardi: Verifiche sul trasferimento a L'Aquila di sedi legali di società.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) considera strano che non risultino, come affermato dal Sottosegretario, evidenze dirette di trasferimenti della sede legale di alcune società commerciali a L'Aquila, con evidenti scopi evasivi, elusivi o addirittura illeciti, connessi con la difficoltà di inoltrare in tale città, dopo il tragico terremoto che l'ha colpita nel 2009, atti, citazioni, ingiunzioni o notifiche di varia natura.

Rileva, infatti, come il proposito di presentare l'atto di sindacato ispettivo su tale questione sia maturato a seguito di

alcuni incontri con gli amministratori di comuni abruzzesi colpiti dal sisma, i quali gli hanno riferito di tale fenomeno, nonché dalla sua personale conoscenza di alcuni casi di trasferimenti della sede legale a L'Aquila da parte di società la cui sede era precedentemente ubicata nella provincia di Verona.

Ringrazia comunque per la risposta fornita e prende atto che l'Agenzia delle entrate ha già impartito apposite indicazioni agli uffici competenti, al fine di seguire e valutare eventuali casi di trasferimento della sede legale che siano dettati esclusivamente da motivi di natura evasiva o elusiva, esprimendo la convinzione che le verifiche dei predetti uffici non potranno che confermare la circostanza segnalata nell'interrogazione.

5-04633 Forcolin e Fugatti: Proroga degli adempimenti e dei versamenti tributari in favore delle imprese italiane operanti prevalentemente in rapporto con la Libia.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maurizio FUGATTI (LNP), pur riconoscendo che la facoltà di sospendere o differire i termini per l'adempimento degli obblighi tributari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stata finora utilizza esclusivamente nei casi di contribuenti colpiti da eventi eccezionali e imprevedibili, quali i terremoti o altre calamità naturali che hanno interessato il territorio nazionale, osserva che, a fronte di una situazione eccezionale come quella determinatasi in Libia, una moratoria dei versamenti delle imposte o una dilazione delle scadenze consentirebbe alle nostre imprese che hanno prevalenti rapporti commerciali con tale Paese di comprendere meglio non soltanto quali saranno gli sviluppi della crisi geopolitica che sta in-

teressando il Nord-Africa, ma anche quali saranno i tempi per ottenere il pagamento delle fatture emesse nel 2010, che, a causa della guerra civile in corso in Libia, non è stato eseguito dai committenti.

Atteso, quindi, che la predetta crisi sta pregiudicando gravemente l'attività di molte imprese italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni, invita il Governo a valutare attentamente, acquisendo in merito anche l'avviso delle associazioni rappresentative delle imprese, la possibilità di assumere le iniziative prospettate nell'interrogazione. Sottolinea quindi come la mancata adozione di provvedimenti di sospensione e di differimento degli adempimenti fiscali, esponendo le imprese medesime al rischio di chiusura, possa produrre perdite di gettito ben più pesanti per l'Erario di quelle ipotizzate nella risposta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che le aziende italiane che hanno rapporti con clienti esteri possono avvalersi della copertura assicurativa offerta dalla SACE, la quale consente, tra l'altro, di proteggersi proprio dal rischio del mancato incasso dei crediti relativi a esportazioni.

Maurizio FUGATTI (LNP), alla luce dell'osservazione svolta dal Presidente, ritiene utile conoscere quante, tra le imprese italiane che svolgono la propria attività in rapporto con la Libia, godano della copertura assicurativa della SACE.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00544 Comaroli: *Regime tributario delle cessioni di impianti, di rami d'azienda e di emittenti nel settore radiotelevisivo.*

ALLEGATO 1

Riqualificazione e recupero dei centri storici.
(Testo unificato C. 169 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 169 ed abbinata, recante disposizioni in materia di riqualificazione e recupero dei centri storici, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato come il comma 6 dell'articolo 1, il quale prevede che nelle zone oggetto degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 si applicano, in favore dei soggetti privati, le detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, presenti alcuni elementi di criticità, sia sotto il profilo della sua formulazione, sia per quanto riguarda la congruenza con il quadro normativo vigente in materia;

evidenziato, in particolare, come la disposizione, qualora fosse esclusivamente volta a confermare il regime di detraibilità in materia di interventi di ristrutturazione edilizia introdotto nell'ordinamento dall'articolo 1 della legge n. 449, risulterebbe sostanzialmente inutile, mentre, qualora essa intendesse invece estendere l'ambito applicativo dell'agevolazione tributaria anche a soggetti diversi dalle persone fisiche, occorrerebbe valutare la compatibilità di tale estensione con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

sottolineato inoltre come la disposizione risulti formulata in termini non sufficientemente perspicui, non risultando chiaro, in considerazione delle numerose modifiche intervenute nel tempo sulla disciplina in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio introdotta dal predetto articolo 1 della legge n. 449 del 1997, a quale regime ci si intenda riferire, ovvero se si intenda dettare una misura agevolativa specifica per gli interventi di recupero citati;

segnalato, ancora con riferimento al comma 6 dell'articolo 1, come la disposizione, nella parte in cui prevede, per i medesimi interventi di cui al comma 2, l'applicazione di « tutte le ulteriori agevolazioni fiscali e incentivi eventualmente spettanti per interventi edilizi realizzati mediante l'utilizzazione di tecniche costruttive di bioedilizia o di fonti di energia rinnovabile o di risparmio delle risorse idriche e potabili », appaia formulata in termini eccessivamente generici, tali da renderne problematica la concreta attuazione, in considerazione della sovrapposizione degli ambiti oggettivi degli interventi edilizi e delle diverse normative tributarie applicabili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

alla luce delle considerazioni formulate in premessa, provveda la Commissione di merito a sopprimere il comma 6 dell'articolo 1.

ALLEGATO 2

DL 26/11: Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali. C. 4219 Governo.**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Sostituire l'articolo con i seguenti:

ART. 1.

(Investimenti esteri sottoposti ad autorizzazione preventiva).

1. Sono sottoposti ad un'autorizzazione preventiva da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, gli investimenti esteri realizzati in Italia in un'attività che, anche a titolo occasionale, partecipa all'esercizio dell'autorità pubblica oppure riguarda uno dei seguenti comparti:

a) attività concernenti l'ordine e la sicurezza pubblici o di interesse per la difesa nazionale;

b) attività di ricerca, di produzione o di commercializzazione di armi, munizioni, polveri e sostanze esplosive.

2. Le attività di cui al comma 1 sono definite dagli articoli 1-bis, comma 2, e 1-ter, comma 3.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può comprendere condizioni volte ad garantire che l'investimento non danneggi gli interessi nazionali di cui al medesimo comma 1. L'articolo 1-quater, comma 6, stabilisce la natura di tali condizioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora rilevi che un investimento estero è o è stato realizzato non rispettando le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 può ingiungere all'investitore di non dare seguito all'operazione, di modificarla

o di ristabilire a proprie spese la situazione anteriore. A tale ingiunzione si può dare corso solo dopo che l'amministrazione ha richiesto all'investitore di fare conoscere entro quindici giorni le proprie osservazioni. Nel caso di non rispetto dell'ingiunzione, il Ministro può punire l'investitore, senza pregiudizio del ristabilimento della situazione anteriore, con una sanzione fino ad un massimo pari al doppio del valore dell'investimento irregolare. L'importo della sanzione deve essere proporzionato alla gravità delle irregolarità commesse.

ART. 1-bis.

(Disposizioni riguardanti investimenti esteri provenienti da paesi terzi).

1. Ai sensi del presente articolo l'investitore realizza un investimento quando:

a) acquisisce il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, di un'impresa la cui sede sociale sia ubicata in Italia;

b) ovvero acquisisce direttamente o indirettamente tutto o parte di un ramo di attività di un'impresa la cui sede sociale sia ubicata in Italia;

c) ovvero supera la soglia del 30 per cento di possesso diretto o indiretto del capitale e dei diritti di voto di un'impresa la cui sede sociale sia ubicata in Italia.

2. Gli investimenti esteri di cui al comma 1 del presente articolo, realizzati

da persone fisiche di nazionalità di un Paese non comunitario, da una società la cui sede sociale sia ubicata in uno dei medesimi Paesi oppure da una persona fisica di nazionalità italiana che vi risiede, necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 se realizzati nelle seguenti attività:

l) attività nel settore dei giochi che prevedono guadagni monetari;

m) attività regolamentate di sicurezza privata;

n) attività di ricerca, sviluppo o produzione relativa agli strumenti atti a fronteggiare l'utilizzazione illecita di agenti patogeni o tossici;

o) attività riferite ad attrezzature concepite per l'intercettazione della corrispondenza e l'intercettazione a distanza delle conversazioni;

p) attività di valutazione e certificazione della sicurezza dei prodotti e dei sistemi delle tecnologie dell'informazione;

q) attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi nel settore della sicurezza dei sistemi informativi esercitati da una società che li fornisca ad un operatore pubblico o privato che gestisce installazioni critiche;

r) attività relative a taluni beni e tecnologie a duplice uso civile/militare;

s) servizi di crittologia;

t) attività coperte da segreto di Stato;

u) attività di ricerca, produzione o commercio di armi, munizioni, polveri e sostanze esplosive destinate a scopi militari;

v) attività esercitate da imprese che hanno concluso un contratto di studio o di fornitura di attrezzature per il ministero della Difesa italiano, sia direttamente che in sub-appalto, per la realizzazione di un bene o di un servizio relativo ad uno dei settori di cui dalla lettera *g)* alla lettera *j)* di cui sopra.

ART. 1-ter.

(Disposizioni riguardanti investimenti esteri provenienti da Paesi membri della Comunità europea).

1. Ai sensi del presente articolo l'investitore realizza un investimento quando:

a) acquisisce il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, di un'impresa la cui sede sociale sia ubicata in Italia;

b) acquisisce direttamente o indirettamente tutto o parte di un ramo di attività di un'impresa la cui sede sociale sia ubicata in Italia.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 del presente articolo, realizzati nelle attività di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettere da *h)* a *k)*, da persone fisiche di nazionalità di uno dei Paesi membri della Comunità europea, da una società la cui sede sociale sia ubicata in uno dei medesimi Paesi oppure da una persona fisica di nazionalità italiana che vi risiede, necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1.

3. Gli investimenti esteri di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, realizzati da persone fisiche di nazionalità di uno dei Paesi membri della Comunità europea, da una società la cui sede sociale sia ubicata in uno dei medesimi Paesi oppure da una persona fisica di nazionalità italiana che vi risiede, necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 se realizzati nelle seguenti attività:

h) attività relative ai giochi nella misura in cui è necessario il controllo dell'investimento ai fini del contrasto al riciclaggio di capitali;

i) attività di sicurezza privata qualora le società che le esercitano:

forniscano il servizio ad una pubblica amministrazione o ad una società privata considerata di importanza vitale per la sicurezza nazionale;

ovvero partecipano direttamente e specificatamente a delle missioni per quanto concerne la sicurezza del trasporto aereo e marittimo;

ovvero intervengono nelle zone protette o riservate ai fini della difesa nazionale;

j) attività di ricerca, sviluppo o di produzione, quando esse riguardano esclusivamente:

agenti patogeni, zoonosi, tossine ed i loro elementi genetici così come i loro prodotti derivati, citati nei punti 1C351 e 1C352a.2 dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso;

mezzi di contrasto agli agenti proibiti dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata dalla legge 18 novembre 1995, n. 496, quando il controllo dell'investimento rappresenta un'esigenza per la lotta al terrorismo e per la prevenzione delle sue conseguenze sanitarie;

k) attività di ricerca, sviluppo, produzione o commercializzazione di materiali concepiti per l'intercettazione delle corrispondenze e l'ascolto a distanza delle conversazioni, nella misura in cui il controllo dell'investimento rappresenta una necessità per il contrasto del terrorismo e della criminalità;

l) attività di valutazione e certificazione della sicurezza offerta dai prodotti e dai sistemi relativi alle tecnologie dell'informazione, quando le società che le esercitano forniscono le loro prestazioni alle pubbliche amministrazioni, nella misura in cui il controllo dell'investimento è richiesto dall'esigenza della lotta al terrorismo ed alla criminalità;

m) attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi nel settore della sicurezza dei sistemi informativi esercitati da una società che li fornisca ad un operatore pubblico o privato che gestisce un'installazione di importanza vitale per la sicurezza nazionale;

n) attività relative ai beni ed alle tecnologie duali, elencate nell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 citato, esercitate a beneficio di società che interessano la Sicurezza nazionale.

ART. 1-*quater*.

(Disposizioni comuni).

1. L'autorizzazione prevista dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* si ritiene acquisita qualora l'investimento viene realizzato da società appartenenti tutte al medesimo gruppo, cioè da società di cui lo stesso azionista detiene, direttamente o indirettamente, il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto. L'autorizzazione non è da ritenersi acquisita allorché l'investimento ha per oggetto il trasferimento all'estero di tutto o di una parte del ramo di una delle attività di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, e all'articolo 1-*ter*, comma 3.

2. L'autorizzazione è ugualmente da ritenersi acquisita, per gli investimenti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera c), non essendo necessaria la richiesta preventiva, quando l'investitore che supera la soglia del 30 per cento di possesso diretto o indiretto del capitale o dei diritti di voto di una società avente sede sociale in Italia è stato già autorizzato ai sensi del presente articolo ad acquisirne il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Nel caso in cui la domanda preventiva di autorizzazione sia stata presentata nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, la ricevuta menziona che la richiesta è senza oggetto.

4. L'investitore, prima di realizzare uno specifico investimento, può interpellare per iscritto il Ministro dell'economia e delle finanze per sapere se quell'investi-

mento è soggetto ad una procedura di autorizzazione. Il Ministro deve rispondere entro due mesi. L'assenza di risposta non esime dalla richiesta di autorizzazione.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze si pronuncia entro due mesi dalla data della richiesta di autorizzazione. In caso di mancata risposta l'autorizzazione si ritiene concessa. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le modalità per la richiesta di autorizzazione.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze può concedere l'autorizzazione con una o più condizioni ai fini della salvaguardia degli interessi nazionali come definiti dall'articolo 1. Tali condizioni riguardano principalmente la continuità delle attività, delle capacità industriali e di ricerca e sviluppo nonché dei saperi professionali collegati, la sicurezza degli approvvigionamenti oppure l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali della società la cui sede sociale è stabilita sul territorio italiano come titolare o sub-appaltatore nell'ambito di contratti riguardanti la sicurezza pubblica, gli interessi della difesa nazionale oppure la ricerca, la produzione o il commercio concernenti armi, munizioni, polveri e sostanze esplosive. Nel caso in cui l'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta viene esercitata solo a titolo provvisorio, il Ministro può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla cessione di quest'attività ad una società indipendente dell'investitore estero. Le condizioni di cui al presente comma sono stabilite nel rispetto del principio di proporzionalità.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze rifiuta con decisione motivata l'autorizzazione all'investimento:

a) se esiste una seria presunzione che l'investitore sia suscettibile di commettere uno dei seguenti reati: reati collegati al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, riciclaggio dei proventi di attività criminose, terrorismo, corruzione, partecipazione ad un'associazione criminale;

b) ovvero quando il rispetto delle condizioni di cui al comma 6 non sia sufficiente da solo a garantire la salvaguardia degli interessi nazionali come definiti dall'articolo 1 allorquando:

1 - la continuità delle attività, delle capacità industriali e di ricerca e sviluppo nonché dei saperi professionali collegati non siano garantiti;

2 - la sicurezza degli approvvigionamenti non sia garantita;

3 - sia compromessa l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali della società la cui sede sociale è stabilita sul territorio italiano come titolare o sub-appaltatore nell'ambito di contratti riguardanti la sicurezza pubblica, gli interessi della difesa nazionale oppure la ricerca, la produzione o il commercio concernenti armi, munizioni, polveri e sostanze esplosive.

8. La scadenza temporale entro la quale l'investitore deve ristabilire la situazione anteriore in applicazione del comma 4 dell'articolo 1 è comunicata dal Ministro dell'economia e delle finanze e non può eccedere i dodici mesi.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze per istruire la pratica relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo, può fare ricorso agli strumenti di cooperazione internazionale tra le amministrazioni finanziarie per verificare le informazioni fornite dagli investitori esteri con particolare riguardo a quelle sulla provenienza delle risorse finanziarie.

1. 1. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 2364, secondo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni »;

b) il secondo periodo è abrogato.

1-bis. All'articolo 154-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni ».

1. 2. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società.

1. 3. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rinvio dell'assemblea ai sensi del presente comma non dà luogo ad azione di responsabilità ai sensi degli articoli 2392 e 2395 del codice civile.

1. 4. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è soppresso.

1. 5. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

(Inammissibile)

ALLEGATO 3

5-04632 Fogliardi: Verifiche sul trasferimento a L'Aquila di sedi legali di società.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante segnala che talune società commerciali hanno provveduto a trasferire, dopo il sisma del 2009, la propria sede legale a L'Aquila. Poiché nella città terremotata risulta più difficile inoltrare e recapitare atti, citazioni, ingiunzioni o notifiche giuridiche, il trasferimento della sede legale potrebbe essere dettato da meri scopi di natura evasiva, elusiva o illecita, non risultando esservi particolari agevolazioni fiscali legate al predetto trasferimento.

L'Onorevole interrogante chiede, pertanto, se non sia opportuno promuove-

re un'approfondita verifica di tale fenomeno.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate, nel riferire che non risultano evidenze dirette del fenomeno segnalato con il *question time*, ha comunicato di aver dato apposite indicazioni agli Uffici competenti al fine di seguire e valutare, così come auspicato dall'Onorevole interrogante, eventuali casi di trasferimento della sede legale dettati esclusivamente da motivi di natura evasiva-elusiva. Anche il Comando Generale della Guardia di Finanza ha comunicato di non aver rilevato, allo stato, fenomeni analoghi a quelli segnalati dagli interroganti.

ALLEGATO 4

5-04633 Forcolin e Fugatti: Proroga degli adempimenti e dei versamenti tributari in favore delle imprese italiane operanti prevalentemente in rapporto con la Libia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono se il Governo abbia in programma una proroga dei termini degli adempimenti fiscali e del versamento delle imposte per le aziende italiane che svolgono attività prevalente in Libia, almeno per la parte di fatturato relativa al 2010, dato il mancato pagamento da parte dei committenti libici a causa dello scoppio della guerra civile.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno fatto presente che la possibilità di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo

9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stata finora utilizzata solo a favore di contribuenti direttamente colpiti da eventi eccezionali ed imprevedibili che hanno interessato il territorio nazionale e tali presupposti non sembrerebbero ricorrere nella fattispecie in esame.

Inoltre, secondo gli Uffici, un'eventuale disposizione normativa che preveda la sospensione dei versamenti tributari e/o una dilazione degli stessi comporterebbe una perdita di gettito che al momento non risulta quantificabile a causa della genericità della richiesta per la quale sarebbe necessaria un'idonea copertura finanziaria.